



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO VENETO  
Comuni di Borgo Veneto e Megliadino San Vitale  
Scuole Infanzia – Primaria – Secondaria I grado - sito web: [www.icmegliadino.edu.it](http://www.icmegliadino.edu.it)  
Via Marconi, 3 – 35046 Borgo Veneto (PD) tel. 0429/89104  
mail: [pdic87200g@istruzione.it](mailto:pdic87200g@istruzione.it) PEC: [pdic87200g@pec.istruzione.it](mailto:pdic87200g@pec.istruzione.it)  
cod. ministeriale: PDIC87200G cod. fiscale 82009090281 cod. Univoco UFWF2R

I.C. di BORGO VENETO (PD)  
Prot. 0004991 del 19/09/2024  
I-1 (Uscita)

Borgo Veneto, lì 19 Settembre 2024

*A tutto il  
personale  
Al R.L.S.  
All'Albo Sicurezza – Tutti plessi  
All'Albo online  
Al registro elettronico  
In Amministrazione Trasparente - sito*

*p.c. al RSPP  
e al Medico Competente*

**CD n. 19**

**Oggetto: Disposizione organizzativa – Obbligo di vigilanza studenti – Organizzazione della vigilanza**

**Riferimenti normativi concernenti  
la disciplina della Vigilanza sugli studenti.**

**Pianificazione generale  
dell'organizzazione della vigilanza.**

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

**L'OBBLIGO DI VIGILANZA HA INIZIO** con l'entrata dello studente nella scuola (cancelli di entrata) fino alla loro uscita dall'istituto al termine delle attività didattiche. In giurisprudenza è stato affermato che **non valgono a escludere la responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi impartiti dalla famiglia**, liberatorie fatte sottoscrivere alle famiglie, etc. Al contrario, la giurisprudenza tende a rilevare nelle

liberatorie richieste alle famiglie eventuali **prove di sottovalutazione degli obblighi di vigilanza**.

Il periodo di vigilanza **non si esaurisce al tempo delle lezioni**, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, uscite didattiche, viaggi istruzione, o attività ricreative che si svolgono nei **locali scolastici** o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli studenti si trovano sotto il loro controllo.

Il **dovere di vigilanza** sugli studenti non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso **anticipato** o la **successiva sosta** nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha infatti affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni riportate da uno studente all'interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto **al di fuori dell'orario di lezione**, giacché lo stesso era venuto a trovarsi nell'ambito della struttura.

*Relativamente poi alla vigilanza durante la **pausa di ricreazione**, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di **colpa grave** poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli studenti che determina maggiori rischi di eventi dannosi.*

Tuttavia il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato l'evento.

**Essa sarà inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli studenti.**

**Le forme di responsabilità derivanti dall'omessa vigilanza:**

- la responsabilità **penale** (violazione di norme penalmente sanzionate);
- la responsabilità **civile extracontrattuale** verso i terzi (verso gli studenti e le loro famiglie);
- la responsabilità **disciplinare** (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente);
- la responsabilità **amministrativa e patrimoniale** (che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o gravemente colposa del dipendente, l'Amministrazione ha subito un pregiudizio economico);

**Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A.**

Infatti il CCNL del comparto scuola individua per il **profilo professionale A.T.A. mansioni di accoglienza e sorveglianza** degli studenti nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e **durante la ricreazione**. Il dovere di ordinaria vigilanza è esteso dalle norme contrattuali anche ad altri tipi di **pausa didattica**, se queste vengono effettuate **all'interno dell'istituto** (per esempio il tempo in cui gli studenti si recano ai servizi igienici).

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta **culpa in vigilando** è l'accertamento che il danno sia l'effetto del **comportamento omissivo** del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa **liberarsi dalla responsabilità** (cd prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, **non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso**. La giurisprudenza comunque ha condannato anche l'insegnante che non abbia potuto dimostrare di aver messo in atto misure preventive (per esempio nel caso di studenti che manifestavano comportamenti pericolosi).

Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

**Nel caso di momentaneo allontanamento** dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e **non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale**

**qualificato.** Quindi, l'insegnante che abbandona gli studenti senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è **responsabile del danno.**

La responsabilità **civile extracontrattuale** è così normata nel Codice civile:

- **art. 2047 c.c.** *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".*
- **art. 2048 c.c.** *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto".*

La responsabilità **civile extracontrattuale** sussiste:

- nel caso in cui lo studente autore del fatto sia incapace di intendere e volere sia nel caso in cui il soggetto sia capace;
- nel caso in cui il comportamento dannoso dello studente sia compiuto nei confronti di terzi sia nell'ipotesi di danno procurato a se stesso.

Per il rapporto organico che lega l'Amministrazione ai dipendenti, all'Amministrazione stessa è estesa la responsabilità civile per i fatti cagionati dai propri funzionari e dipendenti (art. 28 Cost.), venendo chiamata al risarcimento ogniqualvolta si riscontri l'ingiustizia del danno e la sussistenza del dolo o colpa per il fatto del dipendente.

L'art. 61 della legge n. 312/1980 limita la responsabilità patrimoniale dell'insegnante soltanto ai casi di **dolo o colpa grave** nell'esercizio della vigilanza, sia per i danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli studenti, sia quando l'Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli studenti sottoposti alla vigilanza.

L'amministrazione scolastica pertanto, se condannata a risarcire il danno all'infortunato, può rivalersi sul docente, ma solo se questi abbia, con **dolo o colpa grave**, violato obblighi di servizio. La rivalsa ha luogo mediante l'esercizio dell'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.

**Al Dirigente Scolastico** non spettano invece compiti di vigilanza sugli studenti, ma **obblighi organizzativi** di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art 2043 e 2051 CC).

In sostanza il Dirigente Scolastico sarà ritenuto responsabile nel caso in cui **non abbia posto in essere** tutte le misure organizzative per **garantire la sicurezza** nell'ambiente scolastico e la disciplina degli studenti, secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal **neminem ledere** (Cass. 6635/1988).

## PIANIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

Vengono richiamate alcune **misure organizzative** tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli studenti.

<p><b>VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA</b></p>	<p>Fa parte degli <b>obblighi di servizio</b> assegnati agli insegnanti quello di vigilare sugli studenti. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-09 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in servizio <b>cinque minuti prima dell'inizio</b> delle lezioni e ad <b>assistere all'uscita</b> degli alunni medesimi.</p> <p>La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli <b>artt. 2047 e 2048 Codice Civile</b>.</p> <p>Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è quindi il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.</p> <p>Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dall'aula <b>deve incaricare un collaboratore scolastico alla vigilanza</b> sugli studenti sino al suo ritorno.</p> <p>Il <b>collaboratore scolastico non può rifiutarsi</b> di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-09). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua <b>omessa vigilanza, solo se</b> aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.</p> <p>TUTTI gli operatori scolastici intervengono, <b>indipendentemente dalla classe di competenza o dal piano assegnato</b>, nelle situazioni a <b>rischio o di conflitto fra studenti</b>.</p> <p>I docenti vigilano sul corretto impiego di sussidi, apparecchiature, utensili e dispositivi di sicurezza, dispositivi di protezione individuale (DPI).</p>
<p><b>VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA/ PALESTRA/ LABORATORIO</b></p>	<p>Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività si dispone che <u>presso l'ingresso dell'edificio sia presente il collaboratore scolastico</u> che presta la dovuta vigilanza sugli studenti <b>a supporto dei docenti</b>.</p> <p>Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, come già ricordato, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola <b>5 minuti prima dell'inizio</b> delle lezioni.</p>
<p><b>VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI</b></p>	<p>Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il <b>cambio di turno</b> dei docenti, i <b>collaboratori scolastici</b> di ciascun piano sono <b>tenuti a favorire</b> in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, <b>mantenendo la visuale</b> sulle vie d'accesso degli studenti.</p> <p>Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.</p> <p>In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti.</p> <p>Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più studenti per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe <b>comportamenti a rischio</b> (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici, episodi di bullismo, etc) il docente in uscita deve:</p>

- a) **attendere nell'aula il collega subentrante** il quale, nel caso provenga da altra classe, provvede al trasferimento con la massima sollecitudine;
- b) ove lo ritenga opportuno, richiede la **temporanea vigilanza del collaboratore scolastico** sulla classe che da lui viene lasciata;
- c) fornisce le relative istruzioni al **collaboratore scolastico** affinché questi eserciti la **vigilanza provvisoria** sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi.
- Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono essere a conoscenza di particolari procedure di cambio.
- I **collaboratori scolastici**, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei professori nelle classi, **debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze** dei docenti nelle classi stesse.
- In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i **collaboratori scolastici** sono tenuti a **vigilare sugli studenti** dandone, nel contempo, avviso al Coordinatore di plesso o all'Ufficio di Segreteria.

<b>VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/ RICREAZIONE</b>	<p>Al fine di regolamentare la vigilanza sugli studenti durante l'intervallo/ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti individuati nel <b>Piano di sorveglianza del plesso</b> (vedi indicazioni fornite <b>dai referenti della sicurezza di plesso</b>. Nel caso di intervallo integrato all'interno dell'unità didattica, il <b>compito di vigilanza è naturalmente e prevalentemente</b> in carico al docente che svolge l'attività didattica stessa.</p> <p>I <b>collaboratori scolastici</b>, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a <b>presidiare costantemente il proprio piano di servizio</b>, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.</p>
<b>VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI PAUSA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA</b>	<p>La vigilanza sugli studenti nei periodi di sospensione dell'attività didattica (per esempio, nei giorni in cui si svolgono attività didattiche al pomeriggio) è affidata ai <b>docenti</b> appositamente <b>incaricati dal dirigente scolastico</b>.</p> <p>Se per qualsiasi motivo i docenti incaricati fossero assenti o in ritardo, i <b>collaboratori scolastici in servizio</b> sono tenuti a prestare la sorveglianza e ad avvertire i docenti referenti di plesso.</p> <p>La vigilanza verrà effettuata dal personale individuato nel <b>Piano di sorveglianza del plesso</b>.</p>
<b>VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"</b>	<p>La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, studenti con disabilità gravi, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal <b>docente di sostegno</b> o dall'educatore o addetto all'assistenza assegnato dall'ULSS, o dal <b>docente della classe</b> eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.</p>
<b>VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA FUORI SEDE E VICEVERSA</b>	<p>Durante il tragitto plesso – palestra, e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al <b>docente di Scienze Motorie</b>. Se il docente ne ravvisa la necessità, il docente viene coadiuvato nell'accompagnamento della classe da un <b>collaboratore scolastico</b>.</p>
<b>VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/ VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>	<p>La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere <b>costantemente assicurata</b> da <b>TUTTI i docenti</b> accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di <b>un docente ogni quindici alunni</b> (C.M. n. 291/1992).</p> <p>In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – <b>un accompagnatore fino a due studenti disabili</b>, valutando sempre le caratteristiche dei casi.</p> <p>Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti <b>prestazione di servizio</b> espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.</p>
<b>VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL' EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI</b>	<p>Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli studenti sino alla porta di uscita dell'edificio.</p>

<b>IN CASO DI MALESSERE SOPRAGGIUNTO O DI INFORTUNIO</b>	<p>Il personale presente:</p> <p>a) richiederà l'intervento dell'<b>addetto al primo soccorso presente</b>;</p> <p>b) provvederà ad avvisare i familiari;</p> <p>c) nelle situazioni di gravità, anche <b>presunta</b>, inoltrerà <b>richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza, tel. 118</b>. In caso di <b>infortunio</b>, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una <b>sintetica relazione</b> sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- generalità dello studente, sede e classe, etc;</li> <li>- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;</li> <li>- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;</li> <li>- eventuali soccorsi prestati;</li> </ul> <p>In caso di intervento medico od ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.</p>

Il **Piano di vigilanza** per l'intervallo, per l'entrata e l'uscita dove sia necessario, dovrà essere redatto utilizzando la mappa degli spazi della scuola e segnando con sigle o numeri le disposizioni fisiche del personale di sorveglianza. **Il Coordinatore di plesso, coadiuvato dal Responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza, è incaricato di stenderlo con la collaborazione di tutto il personale del plesso.** Tale Piano sarà poi consegnato in Segreteria, firmato dal Dirigente Scolastico, riconsegnato e messo agli atti dei documenti della sicurezza nel plesso.

Si ringrazia per l'attenta lettura e per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Roberto Zanrè

